SENATO DELLA REPUBBLICA

— IX LEGISLATURA ——

(N. 865-A)

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 19 novembre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra l'Italia e il Canada, con allegato, firmato a Roma il 6 maggio 1981

presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro dell'Interno e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1984

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — Il trattato tra l'Italia e il Canada, firmato a Roma il 6 maggio 1981, regola i rapporti di estradizione tra i due Stati ispirandosi ai principi consolidati nel diritto internazionale, molti dei quali già contenuti nella Convenzione europea del 1957.

In base ad esso, l'estradizione viene concessa per reati per i quali sia prevista una pena detentiva di almeno due anni o, nel caso in cui la persona sia stata già condannata, essa debba ancora scontare la pena della reclusione per un periodo non inferiore a sei mesi.

Per i reati di natura politica, l'estradizione non viene concessa ma si considerano di natura non politica alcuni reati elencati che siano stati commessi in circostanze recanti un pericolo alla vita o alla libertà di una persona.

L'estradizione è prevista anche per i cittadini dello Stato richiesto salvo il caso in cui detto Stato intenda procedere giudizialmente nei confronti della persona per la quale è stata richiesta l'estradizione.

Non viene consentita l'estradizione quando lo Stato richiedente punisca il reato con la pena di morte a meno che non vi sia l'impegno a non fare eseguire o a non infliggere la pena. Lo Stato richiedente, in attesa di presentare la domanda di estradizione, può richiedere l'arresto provvisorio della persona contro la quale si procede.

Il trattato, infine, prevede che la persona estradata non possa essere sottoposta a giudizio, condannata o detenuta dallo Stato richiedente per reati, commessi prima della sua consegna, diversi da quelli per i quali è stata concessa l'estradizione, salvo che lo Stato richiesto lo consenta o che la persona estradata non abbia lasciato il territorio dello Stato richiedente entro 45 giorni dal rilascio o vi abbia fatto ritorno volontariamente. Viene inoltre elencata (articoli VII e VIII) tutta la documentazione che deve accompagnare la domanda di estradizione.

La Commissione affari esteri si è trovata concorde nel riconoscere che il trattato in esame — che, tra l'altro, sostituisce quello risalente al 1873, più che ampiamente superato — costituisce uno strumento efficace e necessario in un momento in cui la criminalità organizzata sul piano internazionale ha assunto dimensioni allarmanti, e invita, pertanto, l'Assemblea ad autorizzarne la ratifica.

VELLA, relatore

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra l'Italia e il Canada, con allegato, firmato a Roma il 6 maggio 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXIII del Trattato stesso.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.